Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaja n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 167 DEL 21 LUGLIO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 15ª estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 5 % eseguita in Roma il 5 luglio 1952.

(2920)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 886.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui assistiti dal contributo dello Stato al comune di Bari per il risanamento igienico urbanistico della città vecchia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Bari, per il risanamento igienico-urbanistico della città, mutui per un ammontare complessivo di lire 1 miliardo 200.000.000, ammortizzabili in 35 anni, al tasso vigente al momento della concessione, con il concorso statale annuo costante in ragione del 4 per cento delle somme mutuate.

Art. 2.

Per la corresponsione del concorso statale previsto dal precedente articolo, è autorizzato il limite di impegno annuo di lire 24.000.000 in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54.

La somma di lire 1.680.000.000 occorrente per il pagamento del concorso di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 24.000.000 nello esercizio 1952-53, di lire 48.000.000 annue dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1986-87 e di lire 24 milioni nell'esercizio 1987-88.

All'onere di lire 24.000.000 derivante nell'esercizio 1952-53 dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 5 luglio 1952, n. 887.

Concessione all'Istituto italiano per l'Africa, in Roma, di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per provvedere al risanamento delle passate gestioni dell'Ente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione all'Istituto italiano per l'Africa in Roma, di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per provvedere al risanamento delle passate gestioni dell'Ente.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1952, n. 888.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313 e 11 maggio 1951, n. 653;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Dopo l'attuale art. 194 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola di perfezionamento in « storia del diritto medioevale e moderno », con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di perfezionamento in storia del diritto medioevale e moderno

Art. 195. — La scuola di perfezionamento in storia del diritto medioevale e moderno si propone di ampliare e approfondire la conoscenza del fenomeno storico-giuridico, sia come problema di ricerca scientifica con l'addestramento nell'uso e nella critica delle fonti, sia come problema metodologico della scienza del diritto.

La scuola, che ha sede presso l'Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di giurisprudenza, è diretta dal professore ufficiale di storia del diritto italiano.

Art. 196. — Possono essere ammessi alla scuola i laureati in giurisprudenza.

Possono essere ammessi alla scuola anche i laureati in lettere, in filosofia, in scienze politiche, in economia e commercio, in materie letterarie, i quali possano dimostrare, all'atto dell'iscrizione, di avere già superato i tre seguenti esami della Facoltà di giurisprudenza:

1) istituzioni di diritto romano;

2) storia del diritto romano;

3) storia del diritto italiano (biennale). Nel caso che di questa materia si fosse sostenuto soltanto un esame annuale, lo studente si impegna a sostenere un secondo esame annuale durante il primo anno del corso di perfezionamento.

L'ammissione alla scuola di coloro che hanno conseguito titoli di studio non conferiti dalle Università italiane è regolata dalle disposizioni generali vigenti in materia.

Art. 197. — La scuola funziona come seminario per le esercitazioni pratiche di storia del diritto medioevale e moderno per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza iscritti al corso ufficiale di storia del diritto italiano e rilascia, in tal caso, attestato di frequenza.

Art. 198. — La scuola di perfezionamento in « storia del diritto medioevale e moderno » ha la durata di due anni, e conduce a un diploma di perfezionamento.

Eccezionalmente, e solo per i laureati in giurisprudenza che dimostrino, all'atto dell'iscrizione, di aver già sostenuto gli esami in due delle materie obbligatorie e in una delle facoltative, previste dalla scuola, il corso degli studi potrà essere ridotto a un unico anno.

Art. 199. — La scuola di perfezionamento comprende insegnamenti ordinari, con prove di esame, e seminari.

Art. 200. — Gli insegnamenti ordinari, utilizzati tra quelli impartiti nella Facoltà di giurisprudenza o in altre Facoltà, sono obbligatori e facoltativi.

Sono insegnamenti obbligatori i seguenti:

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto comune;
2) diritto canonico;
3) esegesi delle fonti del diritto italiano.

Facoltà di lettere e filosofia:

4) paleografia;
5) diplomatica;
6) storia medioevale (ovvero storia moderna).

Sono insegnamenti facoltativi i seguenti:

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto bizantino;
2) diritto musulmano.

Facoltà di scienze politiche:

3) storia delle dottrine politiche;
4) storia dei trattati e politica internazionale.

Facoltà di economia e commercio:

5) storia economica.

Facoltà di lettere e filosofia:

6) filosofia della storia.
7) storia del Cristianesimo;
8) storia della filosofia;
9) filologia romanza;
10) latino medioevale;
11) storia della lingua italiana;
12) storia moderna (ovvero storia medioevale).

I corsi verranno seguiti presso le rispettive Facoltà e ivi ne saranno sostenuti gli esami.

Art. 201. — Nei seminari, affidati a studiosi specializzati, si svolgono conferenze a tipo di esercitazione intorno a problemi o argomenti specifici. All'inizio di ciascun anno ne viene comunicato il programma.

Essi non dànno luogo a prove d'esame, ma la frequenza è obbligatoria. Non saranno ammessi all'esame di diploma gli iscritti che non possono provare di aver partecipato ad almeno due terzi delle conferenze tenute a questo titolo.

Art. 202. — Saranno ammessi all'esame di diploma gli iscritti che avranno superato, nell'ordine da essi liberamente scelto, gli esami nei sei insegnamenti obbligatori e in almeno tre, a loro scelta, degli insegnamenti facoltativi.

Art. 203. — Durante il primo anno di corso, e comunque non più tardi del 31 maggio, l'iscritto ha l'obbligo di concordare col direttore della scuola un tema di dissertazione monografica, da svolgere con ricerche personali, nella storia del diritto medioevale e moderno.

L'iscritto al quale sia stata consentita l'abbreviazione di corso di cui all'art. 198, dovrà concordare il tema di diploma entro il 31 dicembre.

Art. 204. — La dissertazione dovrà essere presentata in triplice copia, a stampa o dattiloscritta, entro il 20 novembre del secondo anno di corso: ne sarà relatore il direttore della scuola e correlatori due professori che abbiano impartito nella scuola stessa insegnamenti ordinari o tenuto esercitazioni nei seminari.

Art. 205. — L'esame di diploma consisterà nella discussione orale sulla dissertazione, davanti ad una Commissione composta di nove membri, e si svolgerà entro il mese di dicembre.

Le dissertazioni giudicate, con parere unanime dalla Commissione di diploma, degne di stampa, saranno pubblicate, appena possibile, a spese della scuola.

Di tutte le dissertazioni sarà data notizia, col riassunto dei principali risultati, nella « Rivista italiana per le scienze giuridiche », pubblicata sotto gli auspici della Facoltà di giurisprudenza, e nella « Rivista di storia del diritto italiano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1952

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 889.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore di Santa Caterina Vergine e Martire, con sede provvisoria in Roma.

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Congregazione delle Suore di Santa Caterina Vergine e Martire, con sede provvisoria in Roma, intendendosi l'Ente autorizzato ad acquistare dai coniugi Vincenzo Rossi e Ida Baggiani in Rossi un appezzamento di terreno con sovrastante casa di civile abitazione, fabbricato rurale e dipendenze, il tutto situato in Grottaferrata, località « La Cipriana », valutato L. 5.900.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 121. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 890.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia autonoma dei SS. Gioacchino, Anna ed Antonio Abate, in frazione Brusadure del comune di Bovolenta (Padova).

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 7 ottobre 1950, integrato con postilla 1° settembre 1951, relativo alla erezione in parrocchia della Curazia autonoma dei SS. Gioacchino, Anna ed Antonio Abate, in frazione Brusadure del comune di Bovolenta (Padova) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dei SS. Gioacchino, Anna ed Antonio Abate, sede della parrocchia anzidetta, ed autorizzata l'accettazione da parte del Beneficio della medesima parrocchia della donazione Sartorato Primo-Mario consistente in due appezzamenti di terreno, situati in comune di Bovolenta, valutati L. 609.050.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 891.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Arienzo (Caserta).

N. 891 Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Arienzo (Caserta), intendendosi la stessa autorizzata ad accettare il legato De Lucia consistente in un fabbricato con annesso piccolo orto, situato nel predetto Comune, valutato L. 220.960 e fruttante l'annuo reddito netto presumibile di L. 11.048.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 120. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 892.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di San Luca, in comune di Valenzano (Bari).

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari in data 1° giugno 1949 integrato con postilla 21 giugno 1950, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di San Luca, in comune di Valenzano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 893.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Madre della Divina Provvidenza, nell'Isola Sacra del comune di Roma.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Porto e San Rufina in data 19 luglio 1951, integrato con successivo 20 luglio 1951 e dichiarazioni 27 settembre 1951 e 5 gennaio 1952, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Madre della Divina Provvidenza, nell'Isola Sacra del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1952
Atti del Governo, registro n. 55, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Mortara (Pavia) di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo scientifico governativo di Mortara (Pavia), già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Mortara (Pavia), un liceo scientifico governativo ad unico corso e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
sei cattedre di ruolo *A*;
una cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 43

(3295)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Cosenza di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il liceo scientifico governativo di Cosenza, già in atto al 1° ottobre 1947, con i relativi organici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Cosenza un liceo scientifico governativo ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
sei cattedre di ruolo *A*;
una cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 41

(3297)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Lugo (Ravenna) di un liceo scientifico governativo ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo scientifico governativo di Lugo, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Lugo (Ravenna), un liceo scientifico ad unico corso e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria con insegnamento;
sei cattedre di ruolo *A*;
una cattedra di ruolo *B*.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 42

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1952.

Conferma di un sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 11 agosto 1951;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gustavo Rossi Espagnet è confermato sindaco effettivo della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e il rag. Carlo Serra è nominato sindaco supplente dell'anzidetta Sezione. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1952

Il Ministro: PELLA

(3277)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1952.

Modificazioni ai prezzi di vendita al pubblico delle sigarette di produzione egiziana « Faraone » e « Samsoum special ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale del 26 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1951, registro n. 1, foglio n. 229;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del 29 maggio 1952;

Decreta:

Con effetto dal 21 luglio 1952 il prezzo di vendita al pubblico delle sottoindicate sigarette di produzione egiziana è modificato come segue:

sigarette « Faraone » da Lit 16.000 a Lit. 17.000 al chilogrammo;
sigarette « Samsoum special » da Lit. 16.000 a Lit. 17.000 al chilogrammo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1952
Registro Monopoli n. 2, foglio n. 56. — TAFURI

(3472)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1952, concernente approvazione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, all'art. 15, linea 6ª ove è detto: « ..condizioni *di* richieste per la nomina.. » ecc. si deve leggere: « ..condizioni richieste per la nomina.. » ecc.

All'art. 63, secondo comma, 2ª e 3ª linea, ove è detto: « ..dell'articolo precedente, *della* vacanza.. » ecc. si deve leggere: « ..dell'articolo precedente, *dalla* vacanza.. » ecc.

All'art. 71, primo comma, linee 6ª e 7ª ove è detto: « ..per tutti gli uffici *della* direzione stessa.. » ecc. si deve leggere: « ...per tutti gli uffici *dalla* direzione stessa.. » ecc.

All'art. 72, ultimo comma, prima e seconda linea, ove è detto: « Le designazioni dei membri di cui alla lettera *a*) sono fatte.. » ecc. si deve leggere: « Le designazioni dei membri di cui alla lettera *e*) sono fatte... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Ricompense al merito della sanità pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, sono state conferite le seguenti ricompense al merito della sanità pubblica.

Medaglia d'oro:
Celli Anna.

Medaglia d'argento:
Bernabai Pasquale (*alla memoria*); Colajanni prof. Giuseppe; La Rocca dott. Paolo; Miniscalchi-Erizzo conte Mario; Parrella dott. Michele; Pedrazzi dott. Arrigo; Rellini dott. Guido; Talenti prof. Cesare; Urbani Enrichetto (*alla memoria*); Zuddas dott. Silvio.

Medaglia di bronzo:
Perino dott. Eduardo.

(3218)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 luglio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlo Bugelucci, Console onorario del Principato di Monaco a Bologna, con giurisdizione sulle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Forlì, Parma, Ravenna, Reggio Emilia.

(3437)

In data 2 luglio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Arrighi, Vice console onorario dell'Honduras a Torino.

(3438)

In data 2 luglio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Veselin A. Martinovic, Console di Jugoslavia a Milano, con giurisdizione sul territorio del Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Venezia Euganea, Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna.

(3439)

In data 2 luglio 1952 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enzo Cerlini, Console onorario di Bolivia a Roma.

(3440)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nuova denominazione del Consorzio di bonifica di Pantano Alto e Basso, Pianura di Fiume Morto, Rivolta e Marinelle di Campomarino, con sede in Termoli (Campobasso).

Con decreto Presidenziale 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno successivo, al registro n. 10, foglio n. 193, il Consorzio di bonifica di Pantano Alto e Basso, Pianura di Fiume Morto, Rivolta e Marinelle di Campomarino, con sede in Termoli (Campobasso), è stato denominato Consorzio di bonifica Basso Biferno e il territorio dell'ente è stato ampliato di una superficie di Ha. 13.780.72.33, respingendosi contestualmente la opposizione del comune di Larino avverso tale ampliamento, presentata in sede di pubblicazione della proposta attinente all'ampliamento stesso.

(3465)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carrara (Massa Carrara) di un mutuo di L. 51.985.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3353)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tricase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tricase (Lecce) di un mutuo di L. 1.133.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3354)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bugnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 120, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Bugnara (L'Aquila) di un mutuo di L. 1.052.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3364)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Belmonte Castello (Frosinone) di un mutuo di L. 1.383.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3380)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) di un mutuo di L. 1.268.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3377)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «filosofia teoretica» presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli è vacante la cattedra di «filosofia teoretica» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3479)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Aggregazione di un componente alla Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) del ruolo d'ordine del Commissariato per il turismo, indetto con decreto Presidenziale 26 settembre 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo (registro n. 59 Presidenza, foglio n. 194), con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del consorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) del Commissariato per il turismo;

Riconosciuta la necessità di aggregare alla Commissione stessa un esaminatore speciale per le lingue estere;

Visto l'art. 18, ultimo comma, del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Decreta:

Il dott. Antonio Cuturi, ispettore generale (gruppo *A*, grado 5°), è aggregato quale esaminatore speciale per le lingue francese ed inglese, alla Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*), del Commissariato per il turismo, indetto con decreto Presidenziale 26 settembre 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1952

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1952
Registro Presidenza n. 64, foglio n. 399

(3421)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il reclutamento di duecentoquaranta allievi guardie forestali

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Arica orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi della Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardanti l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente « Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato », ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538;

Visti gli articoli 12, 13 e 29 del sopracitato decreto legislativo n. 804;

Visto l'art. 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto l'art. 6 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che fissa i requisiti prescritti per il reclutamento degli agenti di pubblica sicurezza;

Viste le note n. 19477/12106 e 27993/12106, rispettivamente del 15 gennaio 1952 e 19 aprile 1952, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il reclutamento di duecentoquaranta allievi guardie del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per il reclutamento e l'ammissione all'apposita Scuola di duecentoquaranta allievi guardie forestali.

Art. 2.

Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani, con godimento dei diritti politici, che:

1) alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 20 anni e non oltrepassata quella di 28. Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti e per le altre categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione, nonchè per coloro che hanno appartenuto all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della Guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia delle carceri;

2) siano di sana e robusta costituzione fisica, ed esenti da imperfezioni e da difetti;

3) siano celibi o vedovi senza prole;

4) abbiano la statura non inferiore a m. 1,65;

5) abbiano conseguita la licenza elementare;

6) abbiano sempre tenuto buona condotta, non siano stati espulsi da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartengano a famiglia di buona reputazione;

7) non abbiano subito condanne penali per delitti dolosi;

8) non siano stati riformati da una delle forze armate dello Stato, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, e dirette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale delle foreste — saranno inviate, corredate di tutti i documenti appresso indicati, direttamente al Comando della Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale (Rieti), ove dovranno pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande dovranno contenere il cognome, nome e paternità dell'aspirante, il suo preciso domicilio ed indirizzo ed essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

2) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. I minori di 21 anni dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei suddetti requisiti;

4) certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole, redatto in carta da bollo da L. 24 e debitamente legalizzato;

5) certificato generale del casellario giudiziario, in carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato in carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da almeno un anno, e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) copia del foglio matricolare militare munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare. Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno prestato servizio militare, debbono ugualmente presentare copia del foglio matricolare se dichiarati idonei o, in caso contrario, un certificato dell'esito di leva, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal commissario di leva;

8) certificato originale di licenza elementare, munito di marca la bollo da L. 32. Qualora l'interessato si trovi nell'impossibilità di presentare il titolo originale per essere esso andato distrutto o disperso per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dalle competenti autorità scolastiche od istituti d'istruzione;

9) certificato di sana e robusta costituzione fisica, redatto su carta da bollo da L 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo dell'Esercito, oppure dall'ufficiale sanitario provinciale o del Comune di residenza, con la firma regolarmente autenticata dalla superiore autorità militare o dal prefetto, documento dal quale dovrà risultare che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, esente da difetti fisici ed incondizionatamente idoneo al servizio forestale in montagna, e che ha una statura non inferiore a m. 1,65;

10) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del candidato debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio; le firme del sindaco o del notaio dovranno essere legalizzate;

11) eventuali documenti che attestino le ricompense al merito di guerra e valor militare ottenute, le benemerenze militari o civili acquisite, ovvero che comprovino la qualifica di ex combattente o di altra ad essa equiparata ai sensi di legge;

12) eventuali documenti comprovanti che l'aspirante ha esercitato mansioni tali da far presumere una sua speciale attitudine al servizio forestale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 9) dovranno essere di data non inferiore a tre mesi da quella della presentazione della domanda.

Ad eccezione della domanda, da compilarsi sempre su carta da bollo da L. 32, i documenti ad essa allegati potranno essere prodotti in carta semplice soltanto in caso di indigenza dell'aspirante dimostrata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, con apposito certificato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza. I documenti stessi anche in tal caso dovranno essere legalizzati.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande non complete di tutti i documenti prescritti, quelle che giungessero alla Scuola forestale di Cittaducale posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nonchè le domande comunque in contrasto con le norme e requisiti di cui al presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario. La Commissione stessa prenderà in esame le domande pervenute e formerà una graduatoria in base ai documenti esibiti dai concorrenti, classificando con determinati punti, oltre al titolo di studio presentato, le benemerenze militari e civili e le speciali capacità ed attitudini al servizio forestale degli aspiranti.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 6.

I primi classificati in graduatoria saranno sottoposti presso la Scuola di Cittaducale ad una visita medica di controllo tendente ad accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale, nonchè dovranno sostenere e superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dalla Direzione generale delle foreste, un prova scritta di cultura elementare.

I giudizi dell'esito di visita medica e della Commissione esaminatrice sono definitivi ed insindacabili.

Gli idonei sia alla visita medica che all'esame scritto saranno dichiarati vincitori del concorso, nominati allievi guardie con decreto Ministeriale ed ammessi a frequentare un corso d'istruzione.

Alla fine di esso coloro che avranno superati gli esami finali, consistenti in prove scritte ed orali, ed avranno dato prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, saranno nominati, con decreto Ministeriale, guardie forestali, presteranno il prescritto giuramento ed assumeranno la ferma di anni tre a decorrere dalla data di nomina ad allievo.

Art. 7.

Gli allievi sono soggetti, per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della Scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8.

A tutti gli aspiranti chiamati alla Scuola per essere sottoposti alla visita medica e sostenere la prova di esame, come previsto dall'art. 6 del presente bando, sarà corrisposta per la durata del viaggio una diaria giornaliera di L. 700, e rimborsate le spese di trasporto personale a tariffa militare. A coloro che non conseguiranno l'ammissione alla Scuola verranno rimborsate anche per il ritorno in residenza le spese del viaggio a tariffa militare e corrisposta una diaria giornaliera di L. 700, limitatamente ai giorni in cui verranno trattenuti a Cittaducale.

Art. 9.

Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale od agente di polizia giudiziaria, nonchè quella di agente di pubblica sicurezza.

A tale personale spetta il trattamento economico stabilito per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 10.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1952
Registro n. 1, *foglio n.* 16. — RELLEVA

(3449)

Risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1951, registro n. 2, foglio n. 98, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Torino;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1951, registro n. 8, foglio n. 281, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli articoli 45 e 47 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che tiene ferma la sospensione temporanea delle norme richiedenti il parere di corpi consultivi tecnici, compreso il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste del quale non è avvenuta finora la ricostituzione;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i risultati del concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Torino, indetto con il decreto citato nelle premesse.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 45 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, i seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, primo e secondo graduato:

1. Bottini prof. dott. Ettore;
2. Borasio prof. dott. Luigi.

Art. 3.

Il prof. dott. Ettore Bottini, primo graduato è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 10, *foglio n.* 292

(3422)

Diario delle prove scritte del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 30 novembre 1949.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sulle « norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato »;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1950, registro n. 3, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1950, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 7 del bando di concorso 16 novembre 1949;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in via XX Settembre, nei giorni 9, 10, 11 settembre 1952, alle ore 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1952
Registro n. 1, *foglio n.* 27. — RELLEVA

(3450)

Modificazioni al bando di concorso per titoli ed esami a ventiquattro posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 264 del 16 novembre 1951, con elevazione del numero dei posti a ventotto e riapertura del termine di partecipazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951, con il quale è stato emanato il bando di un concorso per titoli ed esami a ventiquattro posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, dei quali ventiquattro posti l'art. 1 del bando stesso prevede la ripartizione in distinte specializzazioni determinando le lauree richieste per l'ammissione a ciascuna di esse;

Ritenuta l'opportunità di modificare detto art. 1 del bando sopracitato, allo scopo di includere, fra le lauree previste per la specializzazione in agronomia, quella in scienze naturali, e di elevare da sei a otto il numero dei posti assegnati alla specializzazione stessa;

Ritenuta altresì l'opportunità di elevare da quattro e sei i posti della specializzazione in chimica agraria, dato che anche per questa, con avviso di rettifica del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 13 dicembre 1951, è stata inclusa, fra le lauree richieste per l'ammissione, quella in scienze agrarie già erroneamente omessa;

Ritenuta la necessità, in relazione a quanto precede, di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso concorso;

Visto l'art. 2 del bando, che determina i requisiti particolari per l'ammissione al suddetto concorso, richiedendone il possesso alla data del bando stesso;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 80239/12106.2.14 del 12 giugno 1950, che autorizza il bando del concorso per un numero di posti superiore a quello di ventotto di cui si è inteso disporre;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del bando emanato con il decreto Ministeriale 15 maggio 1951 citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per titoli ed esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

I ventotto posti messi a concorso sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria nel modo appresso indicato, e per ciascuna specializzazione i relativi posti saranno conferiti mediante separato procedimento e distinte prove di esame.

Per l'ammissione alle singole specializzazioni si richiedono le lauree a fianco di esse indicate:

agronomia, otto posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali

chimica agraria, sei posti: laurea in scienze agrarie o in chimica o in chimica industriale;

patologia vegetale, quattro posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali,

entomologia agraria, tre posti: laurea in scienze agrarie o in scienze naturali,

bachicoltura, due posti: laurea in scienze agrarie o in medicina o in scienze biologiche;

zootecnia, tre posti: laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria;

selvicoltura, due posti: laurea in scienze forestali o in scienze agrarie.

Nell'unica domanda di partecipazione al concorso i candidati potranno chiedere, fermo il requisito del titolo di studio, di essere ammessi a concorrere ad una o più specializzazioni »

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al concorso, indicati all'articolo 2 del predetto bando, devono essere posseduti dagli aspiranti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1, è riaperto il termine di presentazione delle domande per la durata di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 10 aprile 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 10, foglio n. 382. — BERITELLI

(3493)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952, il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonelli Graziano, è dichiarato irricevibile per la parte che impugna l'ordinanza Ministeriale 25 maggio 1949 e inammissibile per la parte che impugna i provvedimenti ministeriali di esclusione dai concorsi a posti di ruolo speciale transitorio in data 26 ottobre 1950 e 6 dicembre 1950.

(3420)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, che approva i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 20848/12106 del 23 aprile 1952;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1952

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952
Registro Difesa-Marina n. 11, foglio n. 331. — CESARI

Notificazione di concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) i diplomati capitani di lungo corso che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso;

b) i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) gli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato alla data della presente notificazione, 30 anni di età se patentati capitani di lungo corso, e 28 anni di età gli altri. Detti limiti sono elevati di 5 anni ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al primo comma

dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere fra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

Visus monocolare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico, — entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultasse di condotta irreprensibile.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita).

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

9) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile. o un estratto di matricola militare con l'indicazione della navigazione effettuata su navi della Marina militare.

I documenti indicati ai numeri 1), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali in congedo, in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

I posti messi a concorso sono riservati:

a) due ai diplomati capitani di lungo corso sottotenenti di vascello di complemento ed ai patentati capitani di lungo corso;

b) sei ai laureati;

c) due agli ufficiali di porto di complemento con almeno due anni di lodevole servizio.

Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle tre categorie predette, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a), metà ai sottotenenti di vascello di complemento diplomati capitani di lungo corso e metà ai patentati capitani di lungo corso.

Qualora il numero complessivo dei vincitori di una o due delle tre categorie risulti inferiore al numero dei posti ad esse assegnati. il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei di una o due delle altre categorie, a sua scelta e giudizio insindacabile. Analogo criterio è adottato fra i sottotenenti di vascello e i patentati capitani di lungo corso, nella categoria a).

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario (senza voto) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni.

Art. 10.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art. 12 della presente notificazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto ovvero al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Roma, addì 15 aprile 1952

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n* 674 Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota A	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti, fino ad un punto intero, a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quella sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta, la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(*Parte marittima*).

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti Demanio marittimo: concessioni e occupazioni Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi Polizia di bordo Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose Il contratto di noleggio Stallie e controstallie Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni Della responsabilità per urto di navi Assistenza e salvataggio Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime Rischi assicurati Il sinistro Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo Del rimorchio La pesca marittima Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime Disposizioni processuali Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sui personale dei porti Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale Storia e fonti del diritto internazionale in generale e del diritto internazionale marittimo in particolare Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare Il mare territoriale Spazi marittimi particolari - Le acque interne Fiumi internazionali Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione La pesca nei rapporti internazionali Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche I belligeranti nella guerra marittima La corsa Le mine ed i sommergibili Blocco marittimo Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Il diritto di preda nella guerra marittima Concetti generali rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda Carattere nemico delle navi e delle merci Contrabbando di guerra Assistenza ostile Visita e cattura Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima Concetti generali sulla neutralità Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato Accentramento e decentramento Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa Organi e uffici Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio Funzionari impiegati e salariati Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato Amministrazione attiva La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri Competenza e attività del Consiglio dei Ministri I Ministri I Ministeri Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva La funzione consultiva in generale Il Consiglio di Stato Ordinamento Funzioni e suo svolgimento

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni Controllo gerarchico Controllo fuori dei rapporti della gerarchia La Corte dei conti Ordinamento Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª. — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale La Regione La Provincia Il Comune Elementi costitutivi Fini Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo Genesi dello Stato Teoria dello Stato legittimo Forma degli Stati

Tesi 2ª. — La sovranità Forme di governo La divisione dei poteri Il Governo rappresentativo Il Capo dello Stato

Tesi 3ª. — Il potere legislativo L'elettorato Suffragio universale e suffragio ristretto Le Camere Le prerogative parlamentari Le funzioni delle Camere

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo Composizione Funzioni Ordinanze e decreti Decreti legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) Fonti del diritto oggettivo Interpretazione ed applicazione della legge in generale Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico Inefficacia del negozio giuridico La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche Inizio e fine dei soggetti di diritto Capacità giuridica e capacità di agire Cause modificatrici della capacità Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto Stato di famiglia: parentela, affinità Sede giuridica della persona Assenza e dichiarazione di morte presunta Atti dello Stato Civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà Gli organi Matrimonio Filiazione Tutela Curatela Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali Le cose La proprietà Usufrutto, uso e abitazione Servitù Enfiteusi e superficie Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso Le azioni possessorie La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni Concetto ed elementi Effetti e garanzie delle obbligazioni Trasmissione delle obbligazioni Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni dal contratto Il contratto: nozione e specie Elementi del contratto Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità Successione legittima Successione testamentaria Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti Nozione del processo civile: cenni generali Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire La legge penale Codice e leggi speciali La legge penale nel tempo e nello spazio Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale Classificazione dei reati Elementi del reato Concorso di più persone nello stesso reato Tentativo Concorso di reati Imputabilità Aggravanti e discriminanti Della recidiva Degli atti di polizia giudiziaria Degli atti di istruzione preliminari Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene Nozione di pena Pene principali e accessorie Concorso di pene Aggravanti e discriminanti delle pene Conseguenze penali della condanna Misure amministrative di sicurezza Delle sanzioni civili Cenni sull'istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio Dell'esecuzione delle misure di sicurezza Delle rogatorie Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni:

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª

a) Elementi della produzione della ricchezza Del lavoro La divisione del lavoro La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni Teoria della domanda e dell'offerta;

c) Rilevazione dei dati statistici Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito Le banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni Lo scambio internazionale Libertà di commercio Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza:

c) Statistica demografica Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare La terra Sfera celeste e sfera terrestre Coordinate geografiche;

b) L'Italia Configurazione fisica Popolazione Agricoltura e Industria Le comunicazioni terrestri Navigazione interna, marittima ed aerea I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra Rivoluzione della terra intorno al sole Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche I fiumi navigabili Importanza politica ed economica degli stati europei I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche I monsoni I fiumi principali Importanza politica ed economica degli Stati asiatici I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari Stretti e canali principali e loro funzione economica I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico Idrografia Popolazione Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra Le razze umane Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione Risorse economiche Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania Caratteristiche del continente australiano e delle isole Popolazione La vita economica.

(3424)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria di merito del concorso ad un posto di professore straordinario di radiotecnica (gruppo A, grado 7°) nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno, indetto con decreto Ministeriale 15 ottobre 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1951, registro n. 14, foglio n. 45, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di radiotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno (grado 7°, gruppo *A*);

Visto il decreto interministeriale in data 3 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1952, registro n. 5, foglio n 319, con il quale era nominata la Commissione giudicatrice del suindicato concorso;

Letti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare i verbali numeri 2 e 3 riflettenti, rispettivamente, i giudizi sulle pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati e la valutazione dei meriti didattici e di altri titoli;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di radiotecnica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno (grado 7°, gruppo *A*);

1. Malatesta Sante, punti 100;
2. Paolini Enrico, punti 90.

Art. 2.

Il candidato Malatesta Sante è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

Art. 3.

Il candidato Paolini Enrico è dichiarato idoneo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1952

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1952
Registro n. 11, *foglio n.* 223

(3423)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cessazione delle operazioni inerenti allo espletamento del concorso a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1950, registro n. 44 Interno, foglio n. 109, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1951, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quarantaquattro posti di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524;

Vista la relazione in data 25 marzo 1952 della Direzione generale della pubblica sicurezza;

Ritenuto che a tutti coloro che hanno fatto domanda per partecipare al concorso di cui sopra è stato negato dall'Amministrazione di provenienza il nulla osta previsto dall'art. 3, n. 2 del predetto bando di concorso e che, pertanto, non può farsi luogo all'espletamento del concorso stesso per mancanza di concorrenti provvisti di tutti i requisiti prescritti;

Decreta:

Le operazioni inerenti allo svolgimento del concorso per titoli a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, bandito con decreto Ministeriale 9 dicembre 1950, devono intendersi esaurite per mancanza di concorrenti provvisti di tutti i requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1952
Registro Interno n. 15, *foglio n.* 71. — VILLA

(3471)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice dei titoli e degli esami del concorso per il reclutamento di cinquantanove tenenti in servizio permanente nei servizi sanitari, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1951, registro n. 46, foglio n. 41, con il quale sono stati banditi due concorsi per il reclutamento di cinquanta tenenti medici e nove tenenti chimico-farmacisti nel servizio permanente dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1952, registro n. 3, foglio n. 111, con il quale sono state apportate modifiche al predetto decreto Ministeriale 10 ottobre 1951, nella parte riguardante la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1952, registro n. 13, foglio n. 166, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1952, registro n. 23, foglio n. 93, che apporta modifiche al predetto decreto Ministeriale 10 ottobre 1951, nella parte riguardante la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di cinquanta tenenti medici in servizio permanente dell'Esercito è costituita come segue:

tenente generale medico Ferri prof. Guido, presidente;
colonnello medico Lista dott. Domenico, membro;

colonnello medico Mennonna prof. Gerardo, membro;
ten. colonnello medico D'Attilio dott. Evandro, membro;
ten. colonnello medico Santillo dott. Tommaso, membro;
ten. colonnello medico Jadevaia prof. Francesco, membro;
ten. colonnello medico Barile dott. Tommaso, membro;
maggiore medico Musilli dott. Clemente, membro supplente;
maggiore medico Zollo dott. Mario, membro supplente;
meggiore medico Arcangeli dott. Gerardo, segretario.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di nove tenenti chimico-farmacisti in servizio permanente dell'Esercito è costituita come segue:

magg. gen. chim.-farm. Adilardi dott. Giulio, presidente;
ten. col. chim.-farm. Guglielminetti dott. Silvio, membro;
ten. col. chim.-farm. Di Tullio dott. Odorisio, membro;
maggiore chim.-farm. Portelli dott. Giuseppe, membro supplente;
capitano chim.-farm. Montanari dott. Angelo, segretario.

Art. 3.

Ai presidenti, ai membri e ai segretari saranno attribuiti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1952
Registro n. 30, *foglio n.* 30

(3451)

PREFETTURA DI PARMA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 7801 in data 23 marzo 1952, con cui si dichiarava il vincitore del concorso per la condotta veterinaria di Lesignano Bagni;

Vista la nota di rinuncia del sanitario nominato titolare della predetta condotta;

Considerato che per la condotta stessa, non accettata, deve procedersi alla nomina di altro sanitario concorrente;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rasori Pietro è designato a ricoprire la condotta veterinaria di Lesignano Bagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 21 giugno 1952

Il prefetto: MENEGHINI

(3340)

PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto prefettizio 10 luglio 1947, n. 2792/San. con il quale venne bandito pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 giugno 1947, e successive modificazioni;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 30 luglio 1949, n. 20440/AG/151, e successive modificazioni;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 giugno 1947:

1. Vassallo Pasquale . . . . punti 108,700 su 150
2. Scopelliti Michele . . . » 100,105 »
3. Di Marco Rosario . . . » 99,400 »
4. Sciarrino Guglielmo . . . » 98,900 »
5. Tarantino Giovanni . . . » 95,547 »
6. La Spina Francesco . . . » 88,279 »
7. Valenti Alfonso . . . » 85,363 »
8. Crisci Giovanni . . . . » 84,911 »
9. Sardo Ettore . . . » 80,343 »
10. Parolini Sergio . . . . » 77,825 »
11. Donzelli Francesco . . . . » 77,676 »
12. Patti Giuseppe . . . . » 76,281 »
13. La Rosa Ignazio . . . . » 74,864 »
14. Di Lapi Antonino . . . » 74,062 »
15. Fagazzotto Antonino . . . » 72,177 »
16. Conte Corrado . . . » 69,122 »
17. Mangiameli Antonino . . » 59,000 »

Siracusa, addì 3 giugno 1952

Il prefetto: TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il decreto prefettizio n. 15504/San. di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 giugno 1947;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siracusa alla data del 30 giugno 1947 per le sedi indicate a fianco di ciascuno di essi:

1. Vassallo Pasquale: Augusta;
2. Scopelliti Michele: Francofonte.

Siracusa, addì 3 giugno 1952

Il prefetto: TORRISI

(3283)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.